

# **COMUNE DI LONATO DEL GARDA**

*Provincia di Brescia*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUTI COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 71 del 20/11/2019**

# **INDICE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Scopo ed efficacia del regolamento

## **TITOLO II MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- Art. 3 - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso
- Art. 4 - Applicazione del ravvedimento operoso
- Art. 5 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso
- Art. 6 - Misura delle sanzioni ridotte
- Art. 7 - Calcolo del ravvedimento operoso

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 8 - Norme finali

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso introdotto dall'articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e s.m.i..

2. Il presente regolamento è redatto altresì in conformità alle norme seguenti:

- il D.P.R. 29/9/1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.", in G.U. n. 268 del 16/10/1973, S.O. n. 2, nonché le successive modifiche e/o integrazioni;
- il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.", in G.U. n. 230 del 3/10/2005, convertito nella legge. 2/12/2005, n. 248, in G.U. 2/12/2005, n. 281, S.O. n. 195, relativo alla riforma della riscossione;
- la legge. 27/12/2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", in G.U. n. 302 del 27/12/2013, con particolare riferimento all'art. 1, comma 700, che fa salva la facoltà del comune di deliberare, per regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

la legge 190 del 24/12/2014 (Legge di bilancio per il 2015) in G.U. n. 200 del 29 dicembre 2014, art. 1, commi 636 – 640 che contiene norme volte a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all'istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata.

Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.

Inoltre, con lo scopo di rendere maggiormente oneroso il cd. istituto del ravvedimento operoso, nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione si specifica che:

- il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni a 1/5 del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione;
  - avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
- il D.L. 22/10/2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", in G.U. n. 249 del 24/10/2016, convertito nella legge 1/12/2016, n. 225, in G.U. del 2/12/2016, S.O. n. 53/L, che introduce innovazioni e facoltà per gli enti locali in materia di definizione delle violazioni tributarie;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad oggetto: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", in G.U. n. 298 del 23/12/1997 – S.O. n. 252, per quanto concerne, in particolare, la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

3. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

## **Art. 2**

### **Scopo ed efficacia del regolamento**

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela di affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dall'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

## **TITOLO II**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

## **Art. 3**

### **Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
- a) Imposta Municipale Propria (IMU);
  - b) Tassa sui servizi indivisibili (TASI);
  - c) Tassa sui rifiuti (TARI);
  - d) Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

2. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria, istituite dalle vigenti norme o che dovessero essere istituite successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato, entro il termine di prescrizione. E' utilizzabile anche per violazioni commesse antecedentemente alla sua approvazione per le quali non si sia verificata la condizione ostativa di cui al secondo periodo del comma seguente.

3. Il presente istituto può altresì essere applicato anche successivamente alla constatazione da parte dell'ufficio della violazione anche se manifestata mediante invito a comparire o con altre forme di comunicazione. Non può invece essere applicato se siano stati ritualmente notificati avvisi di liquidazione o accertamento del tributo relativamente alla specifica violazione.

#### **Art. 4**

#### **Applicazione del ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.

2. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente procede autonomamente ai conteggi per la determinazione dell'importo da versare, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello di pagamento.

3. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente.

#### **Art. 5**

#### **Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b. violazioni relative a parziali versamenti,
- c. violazioni per tardiva presentazione della dichiarazione,
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. Per tardiva dichiarazione si intende quella trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;

3. Per omessa dichiarazione si intende la dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine di cui al comma precedente.

#### **Art. 6**

#### **Misura delle sanzioni ridotte**

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

- a) **RAVVEDIMENTO “SPRINT”**: per omesso/tardivo versamento sanato entro i primi quattordici giorni dalla data di scadenza, la sanzione è ridotta a 0,1% per ogni giorno di ritardo;

GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SANZIONI	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

- b) **RAVVEDIMENTO “BREVE”**: per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10), cioè pari al 1,50% dell'imposta;
- c) **RAVVEDIMENTO “INTERMEDIO”**: per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9), cioè pari al 1,67% dell'imposta;
- d) **RAVVEDIMENTO “ORDINARIO”**: per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
- e) **RAVVEDIMENTO “ULTRANNUALE”**: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,29% dell'imposta;
- f) **RAVVEDIMENTO “LUNGO”**: per omesso/tardivo versamento, eseguito dopo i due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;
- g) **RAVVEDIMENTO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**: l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10,00% del minimo della sanzione edittale, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Le fattispecie di cui alle lettere d), e) e f) devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

## Art. 7

### Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
- la somma omessa;
  - l'importo della sanzione, determinata secondo i principi definiti all'art. 6;
  - gli interessi sull'importo omesso, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente. In materia di ravvedimento non è ammessa la rateazione degli importi dovuti.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 8 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche emanate successivamente se integrative o modificative delle disposizioni del presente atto. Si applicano altresì le disposizioni di carattere interpretativo, in quanto compatibili con la materia dei tributi locali, emanate dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai tributi erariali.
2. Le eventuali modifiche legislative della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, sono automaticamente riportate con atto del dirigente del settore competente.
3. Con l'approvazione del presente regolamento cessano di produrre effetti le norme previste dall'art. 16 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 28 dicembre 1998.